



## TRIBUNALE FEDERALE

Il Consiglio composto da:

Presidente                      avv. Antonio FELEPPA  
Giudice                            avv. Simone RONA  
Giudice relatore estensore   avv. Giammatteo RONA

ha emesso la seguente sentenza

nei procedimenti disciplinari riuniti N. 13/15 e 1/16 promossi contro il tesserato Franco FIORETTI (FRC080) all'udienza in camera di consiglio del 19.03.2016

### FATTO

- Con atto di deferimento del P.F. avv. Claudio Brugnatelli nel procedimento iscritto al Reg. P.F. n. 13/15, il tesserato Franco FIORETTI (FRC080) è stato rinviato a giudizio innanzi a codesto Tribunale per rispondere della violazione dell'art. 48, lettere a) e b), dello Statuto FIGB per avere, in occasione della Consulta delle Regioni tenutasi a Salsomaggiore, presso l'Hotel Villa Fiorita, in data 19.11.2015, offeso l'onore del Presidente Federale e degli Organi di Giustizia, esprimendo pubblicamente giudizi lesivi della loro reputazione, in particolare pronunciando davanti ai presenti le seguenti frasi: *Ho subito condanne vergognose e ingiuste, Nella prima condanna vi è stata una ricostruzione assolutamente falsa da parte degli inquirenti, È evidente che esista una collusione degli organi di giustizia.* Con la recidiva reiterata e specifica, ex art. 68 Regolamento di Giustizia, numeri 1) e 2)

- inoltre con atto di deferimento del P.F. avv. Claudio Brugnatelli nel procedimento iscritto al Reg. P.F. n. 1/16 il tesserato Franco FIORETTI (FRC080) è stato rinviato a giudizio innanzi a codesto Tribunale per rispondere della violazione dell'art. 48, lettera c), dello Statuto FIGB per avere trasmesso a terzi e particolarmente a tutti i presidenti dei comitati regionali, informazioni e atti (l'atto di contestazione del Procuratore Federale) inerenti il procedimento disciplinare n. 13/15, tutt'ora in corso, tramite messaggio di posta elettronica del 30.12.2015 e con altre modalità. Con la recidiva reiterata, ex art. 68 Regolamento di Giustizia, numeri 1) e 2)

Fissata l'udienza camerale per entrambi i procedimenti, riuniti con Decreto Presidenziale dell'11.02.2016, con avviso ritualmente comunicato alla P.F. e all'incolpato, dopo lo scambio delle rituali memorie, ex art. 34 Reg. Giust. Figb, il Tribunale Federale ha pronunciato la seguente decisione all'esito della discussione camerale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

### MOTIVI DI DIRITTO

**Federazione Italiana Gioco Bridge**

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano



+39 02 7000333



+39 02 70001398



[figb@federbridge.it](mailto:figb@federbridge.it)



[www.federbridge.it](http://www.federbridge.it)



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI



In via preliminare, va esaminata la richiesta del difensore del tesserato Fioretti relativa l'ammissione all'udienza camerale del Presidente del Comitato Regionale Lazio, signora Patrizia Pelino. L'istanza di intervento è palesemente abnorme rispetto alla disciplina di cui all'art. 39 e 40 del Reg. Giust. Figb e quindi inammissibile. Invero la partecipazione di un terzo è ammessa solo a seguito di rituale istanza dal medesimo presentata entro 5 giorni dall'udienza, laddove l'istanza è stata proposta dal difensore dell'incolpato e non dal Presidente Pelino.

Nel merito, i fatti relativi al deferimento n. 13/15 sono ammessi in quanto non contestati, oltre che provati *per tabulas* (la conferma delle esternazioni del Fioretti proviene infatti anche dalle dichiarazioni raccolte dalla P.F. del Presidente Federale FIGB Giovanni Medugno, Segretario Generale FIGB Francesco Conforti, Presidenti Regionali FIGB Sorrentino, Menegaldo e Lucchesi). Pertanto non vanno accolte le richieste istruttorie della difesa e della P.F. essendo la causa sufficientemente istruita sul dato probatorio già acquisito.

Invero la difesa dell'incolpato si è limitata, sia negli scritti difensivi sia nel corso della discussione, a dare una giustificazione in chiave scriminante delle affermazioni oggetto del capo d'incolpazione in relazione allo specifico ruolo istituzionale rivestito dall'incolpato nel momento in ha espresso la propria opinione sull'efficienza della Giustizia FIGB. In particolare invocando l'applicazione dell'art. 51 c.p. esimente non prevista dal Regolamento bensì dall'ordinamento penale né applicabile per analogia.

Le difese dell'incolpato sono palesemente ultronee e defatigatorie. È di tutta evidenza, infatti, che il Fioretti abbia strumentalizzato la sede istituzionale nella quale stava operando per esprimere un parere sulle proprie vicende personali in tema di giustizia sportiva. Esattamente al contrario di quanto affermato e ritenuto dalla difesa dell'incolpato, infatti, in un sistema di diritto non è consentito commentare le sentenze e il modus operandi degli Organi di Giustizia se non attraverso gli strumenti processuali disponibili. Non c'è giustizia popolare nell'ordinamento giuridico della FIGB, di talchè la sussistenza dell'illecito è tale se prevista da una norma federale e se accertata da una sentenza passata in giudicato, quand'anche l'incolpato o l'opinione pubblica avessero una percezione diversa del disvalore del fatto. Va da sé che il diritto di critica invocato dall'incolpato consentirebbe a chiunque di offendere ...nell'esercizio di un diritto di critica. E in ogni caso il parere espresso dal Fioretti con le esternazioni oggetto del capo d'incolpazione costituiscono illecito disciplinare in quanto, sul piano della colpevolezza, intrinsecamente offensive sia del Presidente Federale sia degli organi di Giustizia Sportiva.

Le espressioni adoperate dall'incolpato, ammesse e non contestate nemmeno in sede di discussione costituiscano pertanto illecito sportivo nei termini contestati dalla P.F. nella formulazione dell'accusa, sia per quanto riguardo agli organi di Giustizia sia riguardo al Presidente Federale.

**Federazione Italiana Gioco Bridge**

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 7000333

☎ +39 02 70001398

✉ [figb@federbridge.it](mailto:figb@federbridge.it)

🌐 [www.federbridge.it](http://www.federbridge.it)



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI



Quanto al Presidente Federale è singolare che lo stesso difensore dell' incolpato dichiarò nella memoria difensiva del 25.12.2015 *“Il presidente federale, dott. Gianni Medugno, sembra aver redatto la sua missiva, peraltro diretta a tutti gli organi di giustizia, la quale ha innescato il presente procedimento, anche e soprattutto, per motivi di politica gestionale onde porre un freno alla turbolenza dei presidenti regionali non più pienamente gestibili (leggasi con attenzione il penultimo periodo della missiva). Aldilà della legittima richiesta di valutare le frasi di Fioretti, appare quasi che stia chiedendo aiuto anche agli organi di giustizia affinché lo fiancheggiino, si capisce nel quadro delle loro competenze, nel compito di normalizzare il dissenso”*, con ciò confermando l' illecito ascritto dell' incolpato.

Le affermazioni che, giova ribadire, non sono mai state smentite dall' incolpato, risultano pertanto oltraggiose e di portata inequivocabilmente offensiva che esorbita da qualsiasi esercizio legittimo del diritto di critica da parte di organi istituzionali sulla efficienza della Giustizia FIGB. Va del resto rilevato, e quindi evidenziato, che l' illecito disciplinare di cui è tenuto a rispondere l' incolpato attenta, oltre all' immagine, al prestigio, all' onore e al decoro degli Organi FIGB, anche l' interesse generale posto alla base del decoro, della lealtà e della correttezza istituzionali che l' incolpato in qualità di rappresentante territoriale della FIGB deve sempre tutelare per indefettibile canone deontologico.

Quanto alla diffusione a terzi di atti coperti dal segreto istruttorio di cui al deferimento n. 1/16, non convincente né condivisibile è l' assunto della difesa dell' incolpato secondo cui la corrispondenza indicata nel fatto oggetto dell' incolpazione sia strumentale alla ricerca di testimoni a discolora, in quanto rivolta a soggetti che non hanno partecipato alle sedute istituzionali nelle quali il Fioretti ha adoperato le espressioni censurate. Non solo, ma per tuziorismo si rileva come, scevra da ogni cenno di respicenza, il Fioretti si rivolga con la sua corrispondenza ai Presidenti Regionali FIGB e delegati non (come poi sostenuto) per ricercare testi a difesa, bensì per esercitare *“un diritto dovere di critica da parte di un organismo federale”*.

Ne consegue che la richiesta sanzionatoria formulata dalla P.F. merita accoglimento, tenuto conto della recidiva contestata che trova applicazione contrariamente all' attenuate invocata dalla difesa. Né mutuabile dall' ordinamento penale è la richiesta di applicare la disciplina della continuazione ex art. 81 cpv c.p. in quanto non prevista dalla normativa che regimenta il procedimento disciplinare.

In conclusione va affermata la responsabilità dell' incolpato in ordine ad entrambi gli addebiti ascrittogli per i quali stimasi equa irrogare la sanzione di mesi 11 di sospensione da ogni attività federale quanto al procedimento n. 13/15 e di mesi 6 quanto al successivo n. 1/16. Segue la condanna del Fioretti al pagamento delle spese processuali.

PQM

Il Tribunale Federale, visti gli artt. 40, 65 e 67 del Reg. Giust. FIGB, dichiara il tesserato Franco FIORETTI (FRC080) responsabile degli illeciti disciplinari ascrittogli e gli infligge,

**Federazione Italiana Gioco Bridge**

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 7000333

☎ +39 02 70001398

✉ [figb@federbridge.it](mailto:figb@federbridge.it)

🌐 [www.federbridge.it](http://www.federbridge.it)



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI



conseguentemente, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 11 quanto al deferimento n. 13/15 e la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 quanto al deferimento n. 1/16; segue la condanna del Fioretti al pagamento delle spese procedurali che vengono liquidate in misura di euro 100,00 per ciascun deferimento e così complessivamente € 200,00; manda alla Segretaria per le comunicazioni alle parti

Così deciso in Roma, addì 19 marzo 2016

Il Presidente

Avv. Antonio Feleppa

Il Giudice estensore  
Avv. Giammatteo Rona

**Federazione Italiana Gioco Bridge**

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 7000333

☎ +39 02 70001398

✉ [figb@federbridge.it](mailto:figb@federbridge.it)

🌐 [www.federbridge.it](http://www.federbridge.it)



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI